

REGOLAMENTO (UE) 2021/1891 DELLA COMMISSIONE**del 26 ottobre 2021****che modifica gli allegati XIV e XV del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le importazioni e il transito nell'Unione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 41, paragrafo 3, primo e terzo comma, e l'articolo 42, paragrafo 2, lettere a), b), e d),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le misure di attuazione per le norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti da essi derivati di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, anche per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e l'elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione di partite di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati.
- (2) In particolare, l'allegato XIV, capo II, del regolamento (UE) n. 142/2011 stabilisce le prescrizioni specifiche applicabili all'importazione e al transito nell'Unione di partite di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati destinati a usi esterni alla catena dei mangimi per animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia. Tali partite sono tenute a rispettare, tra l'altro, le norme di cui alla sezione 1, tabella 2, di tale capo.
- (3) Più nello specifico, la tabella 2, riga 14, stabilisce tra l'altro l'elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione di partite di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati destinati a usi esterni alla catena dei mangimi, comprese le partite di pellicce destinate alla fabbricazione di prodotti derivati, materiali di categoria 3, di cui all'articolo 10, lettera n), del regolamento (CE) n. 1069/2009. Alcuni Stati membri hanno chiesto la modifica della tabella 2, riga 14, al fine di includervi un elenco di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di pellicce destinate alla fabbricazione di prodotti derivati. Non esiste un elenco di paesi terzi autorizzati a importare nell'Unione prodotti di animali da pelliccia, ma il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce un elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di ungulati. A seguito di una valutazione della richiesta da parte degli Stati membri, è opportuno includere nella tabella 2, riga 14, un elenco di paesi terzi da cui possono essere importate nell'Unione pellicce destinate alla fabbricazione di prodotti derivati. Poiché i paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ungulati offrono un livello elevato di controlli ufficiali e di tutela della salute pubblica e degli animali, è opportuno autorizzare le importazioni da tali paesi terzi di pellicce destinate alla fabbricazione di prodotti derivati.

⁽¹⁾ GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011.
- (5) Oltre a ciò, l'allegato XV, capo 3(F) e capo 8, del regolamento (UE) n. 142/2011 stabilisce i modelli di certificati sanitari per le importazioni nell'Unione o il transito attraverso di essa di sottoprodotti di origine animale destinati rispettivamente alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia e a usi esterni alla catena degli alimenti per animali o da utilizzare come campioni commerciali. Tali modelli di certificati sanitari prevedono, tra l'altro, l'obbligo che gli animali da cui derivano i sottoprodotti di origine animale siano rimasti in un'unica azienda per 40 giorni prima della macellazione. Da un punto di vista della salute degli animali, un periodo di permanenza di 40 giorni prima della macellazione garantisce la sicurezza dei sottoprodotti di origine animale non trasformati al momento dell'importazione nell'Unione. L'indennità da afta epizootica senza praticare vaccinazioni è lo status zoosanitario più favorevole, conformemente alle norme dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), e i paesi terzi con tale status zoosanitario sono autorizzati ad importare e a far transitare nell'Unione partite di carni fresche senza tale periodo di permanenza di 40 giorni purché rispettino tutte le altre prescrizioni di polizia sanitaria. Alcuni paesi terzi indenni da afta epizootica senza praticare vaccinazioni hanno chiesto alla Commissione di essere autorizzati ad importare nell'Unione sottoprodotti di origine animale non trasformati senza il periodo di permanenza di 40 giorni prima della macellazione. Le condizioni di salute degli animali per le importazioni di sottoprodotti di origine animale dovrebbero essere allineate con le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione.
- (6) I modelli di certificati sanitari per i sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia di cui all'allegato XV, capo 3(F), del regolamento (UE) n. 142/2011 e per i sottoprodotti di origine animale destinati a usi esterni alla catena degli alimenti per animali o da utilizzare come campioni commerciali, di cui all'allegato XV, capo 8, di tale regolamento, dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.
- (7) Inoltre l'allegato VIII, capo V, del regolamento (UE) n. 142/2011 prevede che i prodotti derivati da materiali di categoria 1 o 2 siano marcati in modo permanente con un marcatore chimico per impedirne l'ingresso nella catena degli alimenti per animali e per garantire i controlli ufficiali su tali alimenti. La marcatura con un marcatore chimico non è prescritta per i grassi fusi di categoria 3. È pertanto necessario rettificare la formulazione errata del modello di certificato sanitario di cui all'allegato XV, capo 10(B), del medesimo regolamento per quanto riguarda le importazioni di grassi fusi non destinati al consumo umano, da utilizzare per determinati usi esterni alla catena degli alimenti per animali, destinati alla spedizione o al transito nell'Unione.
- (8) È opportuno modificare di conseguenza l'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011.
- (9) Al fine di evitare perturbazioni degli scambi commerciali, il presente regolamento dovrebbe prevedere un periodo transitorio durante il quale le merci interessate dalle modifiche apportate al regolamento (UE) n. 142/2011 dal presente regolamento dovrebbero continuare a essere ammesse all'importazione e al transito nell'Unione, a condizione che dette merci siano conformi alle prescrizioni stabilite nel regolamento (UE) n. 142/2011 prima delle modifiche apportate dal presente regolamento.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati XIV e XV del regolamento (UE) n. 142/2011 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per un periodo transitorio fino al 31 maggio 2022, le partite di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati accompagnate da un certificato sanitario debitamente compilato e firmato conformemente all'appropriato modello di certificato sanitario di cui all'allegato XV, capo 3(F), capo 8 e capo 10(B), del regolamento (UE) n. 142/2011, nella versione applicabile prima delle modifiche di cui all'articolo 1 del presente regolamento, continuano a essere ammesse all'importazione o al transito nell'Unione, a condizione che tali certificati sanitari siano stati debitamente compilati e firmati entro il 31 marzo 2022.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Il regolamento (UE) n. 142/2011 è così modificato:

1. all'allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 14, colonna «Elenchi dei paesi terzi», è aggiunta la seguente lettera d):

«d) Nel caso di pelliccia destinata alla fabbricazione di prodotti derivati:

paesi terzi elencati nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (*) in provenienza dai quali è autorizzato l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ungulati.

(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).»;

2. l'allegato XV è così modificato:

a) il capo 3(F) è sostituito dal seguente:

«CAPO 3(F)

Certificato sanitario

Per la spedizione/il transito ⁽²⁾ nell'Unione europea di sottoprodotti di origine animale ⁽³⁾ destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia

PAESE**Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE**

Parte I: informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.				I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.	
					I.3. Autorità centrale competente			
					I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.				I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.			
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo				I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale Deposito doganale ☐ N. di riconoscimento			
	I.13. Luogo di carico				I.14. Data di partenza			
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ferroviario ☐ Veicolo stradale ☐ Altro ☐ Identificazione Riferimento documentale				I.16. PIF di entrata nell'UE			
					I.17.			
	I.18. Descrizione della merce						I.19. Codice del prodotto (codice SA)	
							I.20. Quantità	
	I.21. Temperatura del prodotto Ambiente ☐ Refrigerato ☐ Congelato ☐						I.22. Numero di colli	
	I.23. Numero del sigillo/contenitore						I.24. Tipo di imballaggio	
	I.25. Merce certificata per Produzione di alimenti per animali da compagnia ☐ Ulteriore trasformazione ☐ Uso tecnico ☐							
	I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo ☐ Paese terzo Codice ISO				I.27. Per l'importazione/l'ammissione nell'UE ☐			
I.28. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Natura della merce Numero di riconoscimento degli stabilimenti Numero del lotto Impianto di fabbricazione Numero di colliPeso netto								

PAESE

Sottoprodotti di origine animale destinati alla
fabbricazione di alimenti per animali da compagnia

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
Parte II Certificazione	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(1a) e del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ^(1b), in particolare dell'allegato XIV, capo II, e certifica che i sottoprodotti di origine animale sopra descritti: II.1.1. sono costituiti da sottoprodotti di origine animale che soddisfano le condizioni sanitarie di seguito indicate; II.1.2. sono stati ottenuti nel territorio di: ^(1c) da animali: ⁽²⁾ [rimasti in tale territorio fin dalla nascita o almeno durante gli ultimi tre mesi prima della macellazione o produzione;] ⁽²⁾ o [selvatici abbattuti in tale territorio ^(1d)]; ⁽²⁾ o [degli ordini Rodentia o Lagomorpha, acquatici o terrestri o invertebrati acquatici;] ⁽²⁾ [II.1.3. sono stati ottenuti o prodotti da animali che non sono stati macellati o abbattuti per eradicare malattie epizootiche, e che: a) provengono da un'azienda nella quale i) non vi sono stati casi/focolai delle malattie seguenti per le quali gli animali sono elencati in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882: peste bovina, malattia di Newcastle o influenza aviaria ad alta patogenicità durante i 30 giorni precedenti, né casi/focolai di peste suina classica o peste suina africana durante i 40 giorni precedenti, tenendo presente che durante i 30 giorni precedenti non vi devono essere stati casi/focolai neanche nelle aziende situate in un raggio di 10 km attorno all'azienda interessata; e ii) non vi sono stati casi/focolai di afta epizootica durante i 60 giorni precedenti, tenendo presente che durante i 30 giorni precedenti non vi devono essere stati casi/focolai neanche nelle aziende situate in un raggio di 25 km attorno all'azienda interessata; e ⁽²⁾ [b) sono rimasti nell'azienda d'origine per almeno 40 giorni prima dell'invio alla macellazione e sono stati trasportati direttamente al macello senza entrare in contatto con altri animali che non soddisfacessero le stesse condizioni sanitarie;] ⁽²⁾ o [(b) sono rimasti in aziende sotto controllo veterinario nel paese terzo o nella parte del territorio del paese terzo di origine in provenienza dai quali è autorizzata senza restrizioni l'importazione di carni fresche di ungulati in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, e nel macello i) sono stati sottoposti a ispezione sanitaria ante mortem nelle 24 ore precedenti la macellazione, senza che venisse rilevata la presenza delle pertinenti malattie di cui sopra; e ii) prima e durante la macellazione o l'abbattimento, sono stati trattati conformemente alle disposizioni pertinenti della normativa dell'Unione e sono state osservate prescrizioni almeno equivalenti a quelle di cui ai capi II e III del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio ⁽⁴⁾]] ⁽²⁾ o [II.1.3. sono stati ottenuti o prodotti da animali che non sono stati abbattuti per eradicare malattie epizootiche, e che a) sono selvatici catturati e abbattuti in una zona: i) nella quale, nel raggio di 25 km, non vi sono stati casi/focolai delle malattie seguenti per le quali gli animali sono elencati in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882: afta epizootica, peste bovina, malattia di Newcastle o influenza aviaria ad alta patogenicità nei 30 giorni precedenti, né di peste suina classica o peste suina africana nei 40 giorni precedenti; e ii) che dista almeno 20 km da un paese o da una parte del territorio di un paese non autorizzati ad esportare nell'Unione europea materiali derivati da pollame durante i 30 giorni precedenti o materiali derivati da suini durante i 40 giorni precedenti; e b) entro 12 ore dall'abbattimento sono stati trasportati per esservi sottoposti a refrigerazione a un centro di raccolta e immediatamente dopo a uno stabilimento di lavorazione della selvaggina o direttamente a uno stabilimento di lavorazione della selvaggina;]		

PAESE

Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
II.1.4.		
	sono stati ottenuti in uno stabilimento attorno al quale, in un raggio di 10 km, non vi sono stati casi/focolai delle pertinenti malattie di cui al punto II.1.3. durante i 30 giorni precedenti oppure, in caso di malattia, la preparazione di materie prime da esportare nell'Unione europea è stata autorizzata soltanto dopo la rimozione di tutta la carne e la pulizia e disinfezione totali dello stabilimento sotto il controllo di un veterinario ufficiale;	
II.1.5.	sono stati ottenuti e preparati senza che siano entrati in contatto con materiali non conformi alle condizioni sopra indicate e sono stati manipolati in modo da evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni;	
II.1.6.	sono stati confezionati in imballaggi nuovi a tenuta stagna e in contenitori ufficialmente sigillati recanti la dicitura «MATERIE PRIME DESTINATE UNICAMENTE ALLA FABBRICAZIONE DI ALIMENTI PER ANIMALI DA COMPAGNIA» e il nome e l'indirizzo dello stabilimento di destinazione nell'Unione europea;	
II.1.7.	sono costituiti solo dai seguenti sottoprodotti di origine animale:	
(2)	[- carcasse e parti di animali macellati oppure, nel caso della selvaggina, corpi o parti di animali uccisi dichiarati idonei al consumo umano in conformità della normativa dell'Unione finché non sono stati irreversibilmente dichiarati sottoprodotti di origine animale per motivi commerciali;]	
(2) e/o	[- carcasse e parti seguenti derivanti da animali macellati in un macello e ritenuti atti alla macellazione per il consumo umano dopo un'ispezione ante mortem o corpi e parti seguenti di animali da selvaggina uccisi per il consumo umano nel rispetto della normativa dell'Unione: i) carcasse o corpi e parti di animali dichiarati non idonei al consumo umano conformemente alla normativa dell'Unione, ma che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali; ii) teste di pollame; iii) pelli, inclusi ritagli e frammenti, corna e zampe, incluse le falangi e le ossa carpiche e metacarpiche e le ossa tarsiche e metatarsiche; iv) setole di suini; v) piume;]	
(2) e/o	[- sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli, le ossa sgrassate e i fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte;]	
(2) e/o	[- prodotti di origine animale, o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale, i quali non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di condizionamento o altri difetti che non determinano rischi per la salute pubblica o degli animali;]	
(2) e/o	[- animali acquatici e parti di tali animali, eccetto i mammiferi marini, che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;]	
(2) e/o	[- sottoprodotti di animali acquatici provenienti da stabilimenti o impianti che fabbricano prodotti destinati al consumo umano;]	
(2) e/o	[- i materiali seguenti provenienti da animali che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali materiali: i) conchiglie e carapaci di crostacei e molluschi con tessuti molli o carni; ii) i seguenti prodotti derivati da animali terrestri: — sottoprodotti dei centri di incubazione; — uova; — sottoprodotti delle uova, compresi i gusci d'uovo; iii) pulcini di un giorno abbattuti per motivi commerciali;]	
(2) e/o	[- sottoprodotti di origine animale ottenuti da invertebrati acquatici e terrestri diversi dalle specie patogene per l'uomo o per gli animali;]	

PAESE

Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
(2) e/o [-	animali e loro parti degli ordini Rodentia e Lagomorpha, eccetto i materiali di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettera a), punti iii), iv) e v), e di categoria 2 di cui all'articolo 9, lettere da a) a g), del regolamento (CE) n. 1069/2009;]	
(2) e/o [-	materiali ottenuti da animali che sono stati trattati con talune sostanze vietate dalla direttiva 96/22/CE del Consiglio (4a), la cui importazione è consentita in applicazione dell'articolo 35, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1069/2009;]	
II.1.8.	sono stati surgelati nell'impianto d'origine o sono stati conservati conformemente alla normativa dell'Unione europea in una maniera che ne impedisca il deterioramento tra la spedizione e la consegna all'impianto di destinazione nell'Unione europea o durante il transito nell'UE;	
II.1.9.	nel caso in cui si tratti di materie prime per la produzione di alimenti per animali da compagnia derivate da animali trattati con talune sostanze vietate dalla direttiva 96/22/CE, la cui importazione è però consentita in conformità dell'articolo 35, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1069/2009:	
a)	sono state contrassegnate nel paese terzo, prima di entrare nel territorio dell'Unione europea, mediante una croce di carbone liquefatto o di carbone attivo apposta su ogni lato esterno di ciascun blocco congelato oppure, se le materie prime sono trasportate in pallet non divisi in singole partite durante il trasporto all'impianto di produzione di mangimi per animali da compagnia di destinazione nell'Unione europea o durante il transito nell'UE, su ogni lato esterno di ciascun pallet, in modo che la marcatura copra almeno il 70 % della lunghezza diagonale del lato del blocco congelato e sia larga almeno 10 cm;	
b)	se si tratta di materie prime non congelate, esse sono state contrassegnate nel paese terzo, prima di entrare nel territorio dell'Unione europea, mediante applicazione di carbone liquefatto o in polvere in modo che il carbone sia chiaramente visibile sul materiale; e	
c)	ove i sottoprodotti di origine animale siano costituiti da materie prime trattate nel modo sopra indicato e da altre materie prime non trattate, tutte le materie prime sono state contrassegnate secondo quanto previsto dalle precedenti lettere a) e b).	
(2)(5) [II.2.	Prescrizioni specifiche	
(2)(6) [II.2.1.	I sottoprodotti di origine animale che costituiscono la presente partita provengono da animali che sono stati tenuti nel territorio indicato al punto (II.1.2), nel quale i bovini domestici sono regolarmente sottoposti a programmi di vaccinazione contro l'afra epizootica ufficialmente controllati.]	
(2)(7) [II.2.2.	I sottoprodotti di origine animale della presente partita sono derivati da frattaglie rifilate di ruminanti domestici, maturate ad una temperatura ambiente superiore a + 2 °C per almeno tre ore o, nel caso di muscoli masseteri di bovini e di carni disossate di animali domestici, per almeno 24 ore.]]	
(2) [II.3.	i sottoprodotti di origine animale per la produzione di alimenti per animali da compagnia contengono o sono ottenuti da sottoprodotti di origine animale ricavati da ruminanti e:	
(2)	[provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione (8), e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]]	
(2) o	[provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali si è verificato un caso indigeno di BSE, e i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati sono stati ottenuti da animali nati dopo la data in cui il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), ottenuti da ruminanti è stato effettivamente applicato nel paese o nella regione, e	
(2)	[sono ottenuti da ruminanti diversi da bovini, ovini o caprini.]]	
(2) o	[sono ottenuti da bovini, ovini e caprini nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE.]]	
(2) o	[non contengono:	
a)	materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (9);	

PAESE**Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
b) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini, salvo nel caso di animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE e in cui non si sono verificati casi indigeni di BSE, c) sottoprodotti di origine animale ottenuti da bovini, ovini o caprini che sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica, salvo nel caso di animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE.]]]		
Note Parte I: — Casella I.6.: persona responsabile della partita nell'Unione europea: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; la casella può essere compilata se il certificato riguarda una merce da importare nell'Unione europea. — Casella I.12.: luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; i prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali. — Casella I.15.: numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), numero del volo (aeromobili) o nome (navi); queste informazioni devono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico nell'Unione europea. — Casella I.19.: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA): 05.04, 05.06, 05.07, 05.11.91 o 05.11.99, 23.01, 41.01. — Casella I.23.: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente). — Casella I.25.: uso tecnico: qualsiasi uso diverso dall'alimentazione di animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia e dalla produzione o fabbricazione di alimenti per animali da compagnia. — Caselle I.26. e I.27.: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione. — Casella I.28.: — specie: scegliere fra: Aves, Ruminantia, Suidae, Mammalia diversi da Ruminantia e Suidae, Pesca, Mollusca, Crustacea, invertebrati diversi da Mollusca e Crustacea; — impianto di fabbricazione: indicare il numero di controllo veterinario dello stabilimento riconosciuto. Parte II ^(1a) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1. ^(1b) GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1. ^(1c) Il nome e il codice ISO del paese esportatore indicati: — all'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1); — all'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e — all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione (GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12). Va inoltre inserito il codice ISO di regionalizzazione di cui agli allegati succitati (se pertinente e per le specie interessate). ^(1d) Riguarda solo i paesi in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione nell'Unione europea di carni di selvaggina delle stesse specie animali destinate al consumo umano. ⁽²⁾ Cancellare le voci non pertinenti. ⁽³⁾ Esclusi sangue greggio, latte crudo, pelli, zoccoli, corna, setole di suini e piume (per l'importazione di questi prodotti si vedano i pertinenti certificati specifici nell'allegato). ⁽⁴⁾ GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1. ^(4a) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3. ⁽⁵⁾ Garanzie supplementari da fornire quando il materiale di ruminanti domestici proviene dal territorio di un paese o di una parte di un paese sudamericano o sudafricano a partire dal quale possono essere esportate nell'Unione europea soltanto le carni fresche maturate e disossate di ruminanti domestici destinate al consumo umano. Sono inoltre permessi i muscoli masseteri di bovini, incisi conformemente all'allegato I, sezione IV, capo I, parte B, punto 1, del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206).		

PAESE**Sottoprodotti di origine animale destinati alla
fabbricazione di alimenti per animali da compagnia**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
(⁶) Soltanto per certi paesi sudamericani. (⁷) Soltanto per certi paesi sudamericani e sudafricani. (⁸) GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84. (⁹) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. — Il colore della firma e del timbro dev'essere diverso da quello del testo stampato. — Osservazione per il responsabile della partita nell'Unione europea: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero dell'Unione europea.		
Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale Nome e cognome (in stampatello): Data: Timbro: Titolo e qualifica: Firma:		

»;

b) il capo 8 è sostituito dal seguente:

«CAPO 8

Certificato sanitario

Per la spedizione o il transito ⁽²⁾ nell'Unione europea di sottoprodotti di origine animale destinati a usi esterni alla catena degli alimenti per animali o da utilizzare come campioni commerciali ⁽²⁾

PAESE				Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE								
Parte I: informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.				I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.					
					I.3. Autorità centrale competente							
					I.4. Autorità locale competente							
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.				I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.							
	I.7. Paese di origine		Codice ISO	I.8. Regione di origine		Codice	I.9. Paese di destinazione		Codice ISO	I.10. Regione di destinazione		Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo				N. di riconoscimento N. di riconoscimento N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale				Deposito doganale ☐ N. di riconoscimento	
	I.13. Luogo di carico				I.14. Data di partenza							
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ferroviario ☐ Veicolo stradale ☐ Altro ☐ Identificazione Riferimento documentale				I.16. PIF di entrata nell'UE				I.17.			
	I.18. Descrizione della merce						I.19. Codice del prodotto (codice SA)					
							I.20. Quantità					
I.21. Temperatura del prodotto Ambiente ☐ Refrigerato ☐ Congelato ☐						I.22. Numero di colli						
I.23. Numero del sigillo/contenitore						I.24. Tipo di imballaggio						
I.25. Merce certificata per Uso tecnico ☐												
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo ☐ Paese terzo Codice ISO						I.27. Per l'importazione/l'ammissione nell'UE ☐						
I.28. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Natura della merce Numero di riconoscimento degli stabilimenti Numero di colli Peso netto Numero del lotto Impianto di fabbricazione												

PAESE

Sottoprodotti di origine animale destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi o da utilizzare come campioni commerciali ⁽²⁾

II. Informazioni sanitarie		II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.	
Parte II Certificazione	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(1a) e del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ^(1b), in particolare dell'allegato XIV, capo II, e certifica che i sottoprodotti di origine animale sopra descritti: ⁽²⁾ [sono campioni commerciali costituiti da sottoprodotti di origine animale destinati a studi o analisi particolari di cui alla definizione di campioni commerciali all'allegato I, punto 39, del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, recanti l'etichetta «CAMPIONE COMMERCIALE NON DESTINATO AL CONSUMO UMANO».] ^{(2)o} [sono conformi alle prescrizioni di salute animale di cui al punto II.1.];			
	II.1.	I sottoprodotti di origine animale di cui sopra		
	II.1.1.	sono stati:		
	⁽²⁾	[a]	ottenuti da materiali importati da un paese terzo, un suo territorio o una sua parte ⁽³⁾ autorizzati ad esportare carni fresche nell'Unione europea;]	
	⁽²⁾ e/o	[b]	ottenuti nel paese terzo esportatore, in un suo territorio o in una sua parte ⁽³⁾ da animali	
		i)	che sono rimasti dalla nascita o almeno negli ultimi tre mesi prima della macellazione in tale paese terzo, suo territorio o sua parte autorizzati a esportare carni fresche nell'Unione europea; e/o	
		ii)	selvatici abbattuti in tale paese terzo, suo territorio o sua parte ⁽⁴⁾ ;	
⁽²⁾ e/o	[c]	derivati da uova, latte, roditori, lagomorfi o animali acquatici o terrestri o invertebrati acquatici;]		
⁽²⁾ [II.1.2.	nel caso di materiali diversi da quelli ottenuti da uova, latte, roditori, lagomorfi, grasso di lana, animali acquatici o terrestri o invertebrati acquatici o pellicce non trasformate, i materiali sono stati ottenuti da animali:			
⁽²⁾	[a]	provenienti da un'azienda:		
	i)	nella quale non vi sono stati casi/focolai delle malattie seguenti alle quali gli animali sono sensibili: peste bovina, malattia vescicolare dei suini, malattia di Newcastle o influenza aviaria ad alta patogenicità durante i 30 giorni precedenti, né casi/focolai di peste suina classica o peste suina africana durante i 40 giorni precedenti, tenendo presente che durante i 30 giorni precedenti non vi devono essere stati casi/focolai neanche nelle aziende situate in un raggio di 10 km attorno all'azienda interessata; e		
	ii)	nella quale non vi sono stati casi/focolai di afta epizootica durante i 60 giorni precedenti, tenendo presente che durante i 30 giorni precedenti non vi devono essere stati casi/focolai neanche nelle aziende situate in un raggio di 25 km attorno all'azienda interessata; e		
	b)	che:		
	i)	non sono stati abbattuti per eradicare una epizootia;		
	[⁽²⁾			
	ii)	sono rimasti nell'azienda d'origine per un periodo di almeno 40 giorni prima dell'invio alla macellazione e sono stati trasportati direttamente al macello senza entrare in contatto con altri animali che non soddisfacessero le stesse condizioni sanitarie;		
	⁽²⁾ o			
	ii)	sono rimasti in aziende sotto controllo veterinario nel paese terzo o nella parte del territorio del paese terzo di origine in provenienza dai quali è autorizzata senza restrizioni l'importazione di carni fresche di ungulati in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;]		
	iii)	nel macello sono stati sottoposti a ispezione sanitaria ante mortem nelle 24 ore precedenti la macellazione, senza che venisse rilevata la presenza delle pertinenti malattie di cui sopra; e		
	iv)	nel macello, prima e durante la macellazione o l'abbattimento, sono stati trattati conformemente alle disposizioni pertinenti della normativa dell'Unione e sono state osservate prescrizioni almeno equivalenti a quelle di cui ai capi II e III del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio ⁽⁵⁾]		

PAESE

Sottoprodotti di origine animale destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi o da utilizzare come campioni commerciali ⁽²⁾

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
(²) o [a] selvatici catturati e abbattuti in una zona: i) nella quale, nel raggio di 25 km, non vi sono stati casi/focolai delle malattie seguenti alle quali gli animali sono sensibili: afta epizootica, peste bovina, malattia di Newcastle o influenza aviaria ad alta patogenicità nei 30 giorni precedenti, né di peste suina classica o peste suina africana nei 40 giorni precedenti; e ii) la quale dista oltre 20 km dalla frontiera di un altro territorio appartenente ad un paese o ad una parte di un paese non autorizzati a tale data ad esportare nell'Unione europea tale materiale; e b) i quali entro le 12 ore successive all'abbattimento sono stati trasportati per esservi sottoposti a refrigerazione a un centro di raccolta e immediatamente dopo a uno stabilimento di lavorazione della selvaggina, oppure direttamente a uno stabilimento per il trattamento della selvaggina;]] (²) [II.1.3. nel caso di materiali non derivati da pesci o invertebrati catturati in natura, i materiali sono stati ottenuti in uno stabilimento attorno al quale, in un raggio di 10 km, non vi sono stati casi/focolai delle pertinenti malattie di cui al punto II.1.2. durante i 30 giorni precedenti oppure, se ci sono stati casi/focolai di dette malattie, la preparazione di materie prime da esportare nell'Unione europea è stata autorizzata soltanto dopo la rimozione di tutta la carne e la pulizia e disinfezione totali dello stabilimento sotto il controllo di un veterinario ufficiale;] II.1.4. sono stati ottenuti e preparati senza che siano entrati in contatto con materiali non conformi alle condizioni sopra indicate e sono stati manipolati in modo da evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni; II.1.5. sono stati imballati in imballaggi nuovi a tenuta stagna o in imballaggi puliti e disinfettati prima dell'uso oppure, nel caso di partite non spedite in colli postali, in contenitori sigillati dall'autorità competente, recanti l'etichetta «SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DESTINATI UNICAMENTE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DERIVATI PER USI ESTERNI ALLA CATENA DEI MANGIMI» nonché il nome e l'indirizzo dello stabilimento di destinazione nell'Unione europea; II.1.6. sono costituiti solo dai seguenti sottoprodotti di origine animale: (²) [- carcasse e parti di animali macellati oppure, nel caso della selvaggina, corpi o parti di animali uccisi dichiarati idonei al consumo umano in conformità della normativa dell'Unione finché non sono stati irreversibilmente dichiarati sottoprodotti di origine animale per motivi commerciali;] (²) e/o [- carcasse e parti seguenti derivanti da animali macellati in un macello e ritenuti atti alla macellazione per il consumo umano dopo un'ispezione ante mortem o corpi e parti seguenti di animali da selvaggina uccisi per il consumo umano nel rispetto della normativa dell'Unione: i) carcasse o corpi e parti di animali respinti in quanto non idonei al consumo umano in virtù della normativa dell'Unione, ma che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali; ii) teste di pollame; iii) pelli, inclusi ritagli e frammenti, corna e zampe, incluse le falangi e le ossa carpiche e metacarpiche e le ossa tarsiche e metatarsiche; iv) setole di suini; v) piume;] (²) e/o [- sottoprodotti di origine animale di pollame e lagomorfi macellati nell'azienda agricola conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio^(2a), che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;] (²) e/o [- sangue di animali che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso il sangue, ottenuto da animali macellati in un macello dopo essere stati considerati atti alla macellazione per il consumo umano in seguito a un'ispezione ante mortem conformemente alla normativa dell'Unione;] (²) e/o [- sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli, le ossa sgrassate e i fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte;]		

PAESE

Sottoprodotti di origine animale destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi o da utilizzare come campioni commerciali ⁽²⁾

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	(²) e/o [-	prodotti di origine animale, o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale, i quali non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di condizionamento o altri difetti che non determinano rischi per la salute pubblica o degli animali;]	
	(²) e/o [-	alimenti per animali da compagnia e mangimi di origine animale o mangimi contenenti sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, non più destinati all'uso nei mangimi per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di confezionamento o altri difetti che non determinano rischi per la salute pubblica o degli animali;]	
	(²) e/o [-	sangue, placenta, lana, piume, peli, corna, frammenti di zoccoli e latte crudo derivanti da animali vivi che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti;]	
	(²) e/o [-	animali acquatici e parti di tali animali, eccetto i mammiferi marini, che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;]	
	(²) e/o [-	sottoprodotti di animali acquatici provenienti da stabilimenti o impianti che fabbricano prodotti destinati al consumo umano;]	
	(²) e/o [-	i materiali seguenti provenienti da animali che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali materiali: i) conchiglie e carapaci di crostacei e molluschi con tessuti molli o carni; ii) i seguenti prodotti derivati da animali terrestri: — sottoprodotti dei centri di incubazione; — uova; — sottoprodotti delle uova, compresi i gusci d'uovo; iii) pulcini di un giorno abbattuti per motivi commerciali;]	
	(²) e/o [-	sottoprodotti di origine animale ottenuti da invertebrati acquatici e terrestri diversi dalle specie patogene per l'uomo o per gli animali;]	
	(²) e/o [-	animali e loro parti degli ordini Rodentia e Lagomorpha, eccetto i materiali di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettera a), punti iii), iv) e v), e di categoria 2 di cui all'articolo 9, lettere da a) a g), del regolamento (CE) n. 1069/2009;]	
	(²) e/o [-	pellicce provenienti da animali morti che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti;]	
II.1.7.	sono stati surgelati nell'impianto d'origine o sono stati conservati conformemente alla normativa dell'Unione europea in una maniera che ne impedisca il deterioramento tra il momento della spedizione e il momento della consegna all'impianto di destinazione.		
(2)(6) [II.1.8.			
(2)(7)			
[II.1.8.1. I sottoprodotti di origine animale della presente partita provengono da animali che sono stati ottenuti nel paese, suo territorio o sua parte, indicato al punto II.1.1, nel quale i bovini domestici sono regolarmente sottoposti a programmi di vaccinazione contro l'afta epizootica ufficialmente controllati.]]			
(2)(8)			
e/o [II.1.8.2. I sottoprodotti di origine animale della presente partita sono costituiti da frattaglie o da carni disossate.]]			
(2) [II.1.9.			
i sottoprodotti di origine animale di cui sopra			
(2) [sono ottenuti da ruminanti diversi da bovini, ovini o caprini.]]			
(2)o [sono ottenuti da bovini, ovini o caprini e non contengono né sono ottenuti da:			
(2) [materiali ricavati da bovini, ovini e caprini diversi da quelli derivati da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione (9).]]			
(2) o [a) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (10);			
b) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini, salvo nel caso di animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE e in cui non si sono verificati casi indigeni di BSE,			
c) sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati ottenuti da bovini, ovini o caprini che sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica, salvo nel caso di animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE.]]			

PAESE

Sottoprodotti di origine animale destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi o da utilizzare come campioni commerciali ⁽²⁾

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
II.1.10. i sottoprodotti di origine animale di cui sopra: (²) [non contengono latte o prodotti a base di latte di origine ovina o caprina o non sono destinati all'alimentazione degli animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia.] (²) o [contengono latte o prodotti a base di latte di origine ovina o caprina e sono destinati all'alimentazione degli animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia, e il latte o i prodotti a base di latte: a) sono ottenuti da ovini e caprini che sono rimasti continuativamente dalla nascita in un paese in cui sono soddisfatte le seguenti condizioni: i) la scrapie classica è soggetta a obbligo di notifica; ii) esiste un sistema di sensibilizzazione, sorveglianza e monitoraggio per la scrapie classica; iii) alle aziende di ovini o caprini si applicano restrizioni ufficiali in presenza di un sospetto di encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) o della conferma della scrapie classica; iv) gli ovini e i caprini colpiti da scrapie classica sono abbattuti e distrutti; v) la somministrazione agli ovini e ai caprini di farine di carne e ossa o di ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), ricavati da ruminanti è vietata e il divieto è effettivamente applicato in tutto il paese da almeno sette anni; b) provengono da aziende che non sono soggette ad alcuna restrizione ufficiale a causa di un sospetto di TSE; c) provengono da aziende nelle quali, nei sette anni precedenti, non è stato diagnosticato alcun caso di scrapie classica o nelle quali, a seguito della conferma di un caso di scrapie classica: (²) [tutti gli ovini e i caprini dell'azienda sono stati abbattuti e distrutti o macellati, fatta eccezione per i montoni da riproduzione del genotipo ARR/ARR, per le pecore da riproduzione portatrici di almeno un allele ARR e nessun allele VRQ e per gli altri ovini portatori di almeno un allele ARR;] (²) o [tutti gli animali nei quali la scrapie classica è stata confermata sono stati abbattuti e distrutti e l'azienda è stata sottoposta per almeno due anni dalla data di conferma dell'ultimo caso di scrapie classica a una sorveglianza intensificata delle TSE, compresa l'esecuzione di un test con esito negativo per individuare la presenza di TSE conformemente ai metodi di laboratorio di cui dell'allegato X, capitolo C, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 su tutti i seguenti animali di età superiore ai 18 mesi, esclusi gli ovini del genotipo ARR/ARR: - animali macellati per il consumo umano; e - animali morti o abbattuti nell'azienda, ma non abbattuti nel quadro di una campagna di eradicazione della malattia.]]		

Note

Parte I:

- Casella I.6.: persona responsabile della partita nell'Unione europea: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito nell'Unione europea; la casella può essere compilata se il certificato riguarda una merce da importare nell'Unione europea.
- Casella I.11.: nel caso di partite di campioni commerciali o destinati ad analisi: indicare unicamente il nome e l'indirizzo dello stabilimento.
- Caselle I.11. e I.12.: numero di riconoscimento: numero di registrazione dello stabilimento o dell'impianto, assegnato dall'autorità competente.
- Casella I.12.: luogo di destinazione: la casella va compilata per i seguenti prodotti:
 - per i prodotti destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi: solo se si tratta di un certificato per merce in transito; i prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali;
 - per i prodotti per campioni commerciali o destinati ad analisi: l'impianto nell'Unione europea indicato nell'autorizzazione dell'autorità competente, se opportuno.
- Casella I.15.: indicare il numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), il numero del volo (aeromobili) o il nome (navi). In caso di scarico e nuovo carico nell'Unione europea, lo speditore deve informare il posto d'ispezione frontaliere del punto d'ingresso nell'Unione europea.
- Casella I.19.: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) delle seguenti voci: 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 04.08, 05.05, 05.06, 05.07, 05.11.91, 05.11.99, 23.01 o 30.01.

PAESE

Sottoprodotti di origine animale destinati ad usi esterni
alla catena dei mangimi o da utilizzare come campioni
commerciali ⁽²⁾

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
— Casella I.23.: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente). — Casella I.25.: — uso tecnico: qualsiasi uso diverso dall'alimentazione di animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia e dalla produzione o fabbricazione di alimenti per animali da compagnia. — ai fini del presente certificato, «uso tecnico» comprende anche l'uso come campione commerciale. — Caselle I.26. e I.27.: eccetto per i campioni commerciali, che non sono inviati in transito, compilare a seconda che si tratti di un certificato per transito o per importazione. — Casella I.28.: — per i prodotti destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi: impianto di fabbricazione: indicare il numero di controllo veterinario dello stabilimento riconosciuto; — per i prodotti destinati ad analisi e studi tecnologici particolari: l'impianto nell'Unione europea indicato nell'autorizzazione dell'autorità competente, se opportuno; — specie: scegliere fra: Aves, Ruminantia, Suidae, Mammalia diversi da Ruminantia e Suidae, Pesca, Mollusca, Crustacea, invertebrati diversi da Mollusca e Crustacea. Parte II (1a) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1. (1b) GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1. (2) Cancellare le voci non pertinenti. (2a) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55. (3) Il nome e il codice ISO del paese esportatore indicati: — all'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1); — all'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e — all'allegato I del regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione (GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12). Qualora applicabile, va inoltre inserito il codice ISO dei territori e delle loro parti figurante negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e del regolamento (CE) n. 119/2009 di cui alla presente nota (se pertinente per le specie interessate). (4) Riguarda solo i paesi in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione nell'Unione europea di carni di selvaggina delle stesse specie animali destinate al consumo umano. (5) GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1. (6) Garanzie supplementari da fornire quando il materiale di ruminanti domestici proviene dal territorio di un paese o di una parte di un paese sudamericano o sudafricano a partire dal quale possono essere esportate nell'Unione europea soltanto le carni fresche maturate e disossate di ruminanti domestici destinate al consumo umano. Sono inoltre permessi i muscoli masseteri di bovini, incisi conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato I, sezione IV, capo I, parte B, punto 1, del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206). (7) Soltanto per certi paesi sudamericani. (8) Soltanto per certi paesi sudamericani e sudafricani. (9) GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84. (10) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. — Il colore della firma e del timbro dev'essere diverso da quello del testo stampato. — Osservazione per il responsabile della partita nell'Unione europea: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero del punto d'ingresso nell'Unione europea.		
Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale Nome e cognome (in stampatello): Data: Timbro: Titolo e qualifica: Firma:		

c) il capo 10(B) è sostituito dal seguente:

«CAPO 10(B)

Certificato sanitario

Per la spedizione o il transito ⁽²⁾ nell'Unione europea di grassi fusi non destinati al consumo umano, da utilizzare per determinati usi esterni alla catena degli alimenti per animali

PAESE				Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE				
Parte I: informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.				I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.	
					I.3. Autorità centrale competente			
					I.4. Autorità locale competente			
					I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.			
	I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.							
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo				I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale			
	I.13. Luogo di carico				I.14. Data di partenza			
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ferroviario ☐ Veicolo stradale ☐ Altro ☐ Identificazione Riferimento documentale				I.16. PIF di entrata nell'UE I.17.			
	I.18. Descrizione della merce					I.19. Codice del prodotto (codice SA)		
					I.20. Quantità			
I.21. Temperatura del prodotto Ambiente ☐ Refrigerato ☐ Congelato ☐					I.22. Numero di colli			
I.23. Numero del sigillo/contenitore					I.24. Tipo di imballaggio			
I.25. Merce certificata per Uso tecnico ☐								
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo ☐ Paese terzo Codice ISO				I.27. Per l'importazione/l'ammissione nell'UE ☐				
I.28. Identificazione della merce Specie Numero di riconoscimento degli stabilimenti (nome scientifico) Impianto di fabbricazione Numero di colli Peso netto Numero del lotto								

PAESE

Grassi fusi non destinati al consumo umano per determinati usi esterni alla catena degli alimenti per animali

	II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
Parte II Certificazione	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(1a), in particolare degli articoli 8, 9 e 10, nonché del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ^(1b), in particolare dell'allegato XIV, capo II, e certifica che i grassi fusi di cui sopra:		
	II.1. sono costituiti da grassi fusi non destinati al consumo umano che soddisfano le condizioni sanitarie di seguito indicate;		
	II.2. sono stati preparati esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:		
	⁽²⁾ [II.2.1. nel caso di materiali destinati alla produzione di combustibili rinnovabili di cui all'allegato IV, capo IV, sezione 2, lettera L, del regolamento (UE) n. 142/2011, di biodiesel o di prodotti oleochimici, con i sottoprodotti di origine animale di cui agli articoli 8, 9 e 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009;]		
	⁽²⁾ [II.2.2. nel caso di materiali destinati alla produzione di combustibili rinnovabili di cui all'allegato IV, capo IV, sezione 2, lettera J, del regolamento (UE) n. 142/2011, i materiali sono stati ottenuti esclusivamente dai sottoprodotti di origine animale di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009;]		
	⁽²⁾ [II.2.3. nel caso di materiali non destinati all'uso in prodotti cosmetici, medicinali o dispositivi medici, i materiali sono stati ottenuti esclusivamente da:		
	⁽²⁾ [- sottoprodotti di origine animale contenenti residui di sostanze o di agenti inquinanti autorizzati che superano i livelli consentiti di cui all'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 96/23/CE del Consiglio ^(2a);]		
	⁽²⁾ e/o [- prodotti di origine animale dichiarati non idonei al consumo umano a causa della presenza di corpi estranei in tali prodotti;]		
	⁽²⁾ e/o [- animali e parti di animali, diversi da quelli indicati negli articoli 8 e 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009, morti per cause diverse dalla macellazione o dall'abbattimento per il consumo umano, compresi gli animali abbattuti per motivi di controllo delle malattie;]		
	⁽²⁾ e/o [- carcasse e parti di animali macellati oppure, nel caso della selvaggina, corpi o parti di animali uccisi, idonei al consumo umano in conformità della normativa dell'Unione, ma non destinati al consumo umano per motivi commerciali;]		
	⁽²⁾ e/o [- carcasse e parti seguenti derivanti da animali macellati in un macello e ritenuti atti alla macellazione per il consumo umano dopo un'ispezione ante mortem o corpi e parti seguenti di animali da selvaggina uccisi per il consumo umano nel rispetto della normativa dell'Unione: i) carcasse o corpi e parti di animali respinti in quanto non idonei al consumo umano in virtù della normativa dell'Unione, ma che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali; ii) teste di pollame; iii) pelli, inclusi ritagli e frammenti, corna e zampe, incluse le falangi e le ossa carpiche e metacarpiche e le ossa tarsiche e metatarsiche; iv) setole di suini; v) piume;]		
	⁽²⁾ e/o [- sangue di animali che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso il sangue, ottenuto da animali macellati in un macello dopo essere stati considerati atti alla macellazione per il consumo umano in seguito a un'ispezione ante mortem conformemente alla normativa dell'Unione;]		
	⁽²⁾ e/o [- sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli, le ossa sgrassate e i fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte;]		
	⁽²⁾ e/o [- prodotti di origine animale, o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale, i quali non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di condizionamento o altri difetti che non determinano rischi per la salute pubblica o degli animali;]		
	⁽²⁾ e/o [- alimenti per animali da compagnia e mangimi di origine animale o mangimi contenenti sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, non più destinati all'uso nei mangimi per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di confezionamento o altri difetti che non comportano rischi per la salute pubblica o degli animali;]		

PAESE

Grassi fusi non destinati al consumo umano per determinati usi esterni alla catena degli alimenti per animali

II.	Informazioni sanitarie		II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	(²) e/o	[- sangue, placenta, lana, piume, peli, corna, frammenti di zoccoli e latte crudo derivanti da animali vivi che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti;]		
	(²) e/o	[- animali acquatici e parti di tali animali, eccetto i mammiferi marini, che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;]		
	(²) e/o	[- sottoprodotti di animali acquatici provenienti da stabilimenti o impianti che fabbricano prodotti destinati al consumo umano;]		
	(²) e/o	[- i materiali seguenti provenienti da animali che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali materiali: i) conchiglie e carapaci di crostacei e molluschi con tessuti molli o carni; ii) i seguenti prodotti derivati da animali terrestri: — sottoprodotti dei centri di incubazione; — uova; — sottoprodotti delle uova, compresi i gusci d'uovo; iii) pulcini di un giorno abbattuti per motivi commerciali;]		
	(²) e/o	[- invertebrati acquatici e terrestri, diversi dalle specie patogene per l'uomo o per gli animali;]		
	(²) e/o	[- animali e loro parti degli ordini Rodentia e Lagomorpha, eccetto i materiali di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettera a), punti iii), iv) e v), e di categoria 2 di cui all'articolo 9, lettere da a) a g), del regolamento (CE) n. 1069/2009;]		
	(²) e/o	[- pelli, zoccoli, piume, lana, corna, peli e pellicce ottenuti da animali morti che non presentavano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti;]		
	(²) e/o	[- tessuto adiposo di animali che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tale materiale, ottenuto da animali macellati in un macello e ritenuti atti alla macellazione per il consumo umano in seguito a un esame ante mortem nel rispetto della normativa dell'Unione;]]		
(²) II.2.4.	nel caso di materiali destinati a fini diversi dalla produzione di fertilizzanti organici o ammendanti, prodotti cosmetici, medicinali o dispositivi medici:			
	(²)	[- materiale specifico a rischio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (^{2b});]		
	(²) e/o	[- corpi interi o parti di animali morti contenenti materiale specifico a rischio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 999/2001 al momento dello smaltimento;]		
	(²) e/o	[- sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali che sono stati sottoposti a trattamento illecito ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 96/22/CE del Consiglio (^{2c}) o dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 96/23/CE;]		
	(²) e/o	[- sottoprodotti di origine animale contenenti residui di altre sostanze e di agenti contaminanti per l'ambiente elencati nell'allegato I, categoria B, punto 3, della direttiva 96/23/CE, se tali residui superano i livelli consentiti dalla normativa dell'Unione o, in assenza di tale normativa, dalla normativa dello Stato membro d'importazione;]]		
II.3.	i grassi fusi:			
	a)	sono stati sottoposti a un processo di trasformazione secondo il metodo (indicare il metodo di trasformazione) conformemente all'allegato IV, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011, al fine di distruggere gli agenti patogeni,		
	[(²)b)	di materiali di categoria 1 e 2 sono stati marcati, prima della spedizione nell'Unione europea, con trieptanoato di glicerina (GTH) in modo da raggiungere una concentrazione omogenea minima di almeno 250 mg di GTH per chilogrammo di grasso,]		
	c)	nel caso di grassi fusi ottenuti da ruminanti, le impurità insolubili eccedenti lo 0,15 % in peso sono state rimosse,		
	d)	sono stati trasportati in condizioni atte a prevenirne la contaminazione, e		
	e)	recano un'etichetta sull'imballaggio o sul contenitore con la dicitura «NON DESTINATO AL CONSUMO UMANO O ANIMALE»;		

PAESE**Grassi fusi non destinati al consumo umano per determinati usi esterni alla catena degli alimenti per animali**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
(²)II.4. nel caso di materiali destinati alla produzione di fertilizzanti organici, prodotti cosmetici, medicinali, dispositivi medici o ammendanti, i grassi fusi sopra descritti (²) [sono ottenuti da ruminanti diversi da bovini, ovini o caprini.] (²) o [sono ottenuti da bovini, ovini o caprini e non contengono né sono ottenuti da: (²) [materiali ricavati da bovini, ovini e caprini diversi da quelli derivati da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione (³).] (²) o [a) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001; b) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini, salvo nel caso di animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE e in cui non si sono verificati casi indigeni di BSE, c) sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati ottenuti da bovini, ovini o caprini che sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica, salvo nel caso di animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE.]]		
Note Parte I: — Casella I.6.: persona responsabile della partita nell'Unione europea: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito nell'Unione europea; la casella può essere compilata se il certificato riguarda una merce da importare nell'Unione europea. — Casella I.11.: numero di riconoscimento: numero di registrazione dello stabilimento o dell'impianto, assegnato dall'autorità competente. — Casella I.12.: - numero di riconoscimento: numero di registrazione dello stabilimento o dell'impianto, assegnato dall'autorità competente. - luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; i prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali. — Casella I.15.: indicare il numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), il numero del volo (aeromobili) o il nome (navi). In caso di scarico e nuovo carico nell'Unione europea, lo speditore deve informare il posto d'ispezione frontaliero del punto d'ingresso nell'Unione europea. — Casella I.19.: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) delle seguenti voci: 04.05, 15.01, 15.02, 15.03, 15.04, 15.05, 15.06, 15.16 o 15.18. — Casella I.23.: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente). — Casella I.25.: uso tecnico: qualsiasi uso diverso dall'alimentazione di animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia o dagli animali da compagnia e dalla produzione o fabbricazione di alimenti per animali da compagnia. — Caselle I.26. e I.27.: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione. — Casella I.28.: - specie: scegliere fra: Ruminantia, diversa da Ruminantia; - impianto di fabbricazione: numero di registrazione dello stabilimento di trattamento/trasformazione. Parte II (1a) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1. (1b) GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1. (2) Cancellare le voci non pertinenti. (2a) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10. (2b) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. (2c) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3. (3) GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84.		

PAESE**Grassi fusi non destinati al consumo umano per determinati
usi esterni alla catena degli alimenti per animali**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b						
— Il colore della firma e del timbro dev'essere diverso da quello del testo stampato. — Osservazione per il responsabile della partita nell'Unione europea: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero del punto d'ingresso nell'Unione europea.								
Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale <table border="0"><tr><td data-bbox="260 562 1018 589">Nome e cognome (in stampatello):</td><td data-bbox="1018 562 1402 589">Titolo e qualifica:</td></tr><tr><td data-bbox="260 600 1018 627">Data:</td><td data-bbox="1018 600 1402 627">Firma:</td></tr><tr><td data-bbox="260 638 1018 665">Timbro:</td><td></td></tr></table>			Nome e cognome (in stampatello):	Titolo e qualifica:	Data:	Firma:	Timbro:	
Nome e cognome (in stampatello):	Titolo e qualifica:							
Data:	Firma:							
Timbro:								

».
